

---

**PARTE SECONDA**  
**ATTI DELLO STATO**  
**E DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

---

**REGOLAMENTI DI ALTRI ENTI**

**REGIONE CAMPANIA - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE SINISTRA SELE - Disciplinare per il trasferimento agli enti delegati delle risorse finanziarie in gestione dell'Autorità di Bacino per interventi di difesa del suolo - Approvato con Delibera del C.I. n. 1/2006.**

**Art.1 - Oggetto**

1. Il presente disciplinare ha lo scopo di regolamentare il trasferimento e l'impiego delle risorse in gestione dell'Autorità di Bacino agli Enti delegati per la realizzazione delle opere di difesa del suolo sul territorio di competenza dell'Autorità, nonché per la realizzazione totale o parziale di attività di progettazione.

**Art. 2 - Presa d'atto trasferimento- Nomina del Responsabile Procedimento**

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Autorità di Bacino dell'avvenuta delega per la realizzazione delle attività il Soggetto delegato dovrà far pervenire all'Autorità l'atto di nomina del Responsabile del procedimento di cui all'articolo 7, comma1, commi 4 e 5, del DPR 554/1999, nonché la dichiarazione del RUP di conoscenza e di impegno alla osservanza del presente regolamento.

2. Entro 30 giorni dall'atto di nomina il RUP dovrà far pervenire all'Autorità una comunicazione dell'avvio delle attività con indicati i tempi entro cui le stesse verranno completate.

3. Il mancato rispetto del disposto, di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impossibilità di trasferimento delle risorse finanziarie da parte dell'Autorità.

**Art. 3 - Realizzazione delle opere**

1. La realizzazione delle opere dovrà avvenire in conformità alla progettazione realizzata a monte, in conformità ai finanziamenti accordati, per il raggiungimento delle finalità di cui alla legge 183/89 ed in particolare dovrà essere rivolta ad eliminare od a mitigare i rischi od a risolvere particolari crisi individuate ed accertate sul territorio. Sono consentiti interventi diversi solo in misura minima, seppure aggiuntivi ovvero integrativi, previa approvazione dell'Autorità.

2. Le attività delegate vanno espletate nel rispetto della normativa tecnica vigente e di quella emanata dalla Regione Campania ed impegnano finanziariamente l'Autorità per le sole risorse messe a disposizione dell'Ente delegato.

3. Nei casi in cui i Soggetti delegati necessitino di risorse ulteriori per la realizzazione degli interventi, gli stessi non possono far gravare tali esigenze sul bilancio dell'Autorità di Bacino.

**Art. 4 - Pareri**

1. In considerazione del carattere di rilevante interesse pubblico degli interventi di cui al presente disciplinare, in armonia con quanto disciplinato dalla normativa vigente per la Regione Campania, gli Enti deputati per legge al rilascio dei pareri fissano ed adottano procedure accelerate per esprimere il proprio assenso.

2. I Soggetti delegati, adottano ogni iniziativa necessaria affinché il parere venga acquisito in tempi rapidi.

**Art. 5 - Autonomia**

1. I Soggetti delegati sono responsabili dell'attuazione degli interventi finanziati e, in piena autonomia, provvedono, nel rispetto del presente disciplinare e della normativa vigente in materia, allo svolgimento delle attività loro delegate di progettazione, di affidamento, di esecuzione, di varianti, di collaudi, di sicurezza, di adempimenti antimafia, di appalto, di assicurazione e previdenza, di esercizio professionale, di attuazione delle opere.

2. I Soggetti delegati sono comunque tenuti a raccordarsi con l'organismo strutturato dall'Autorità di Bacino per lo svolgimento dei compiti di Alta Sorveglianza, al fine di consentire all'Ente finanziatore il monitoraggio della spesa, secondo le regole di seguito esplicitate ed in base ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione.

#### Art. 6 - Termine di apertura dei cantieri

1. Per il carattere degli interventi, i soggetti delegati dovranno assicurare che l'apertura dei cantieri e la realizzazione delle opere avvengano nel più breve tempo possibile.

2. I termini vengono fissati in sede di Accordo di programma con gli Enti interessati, sentite le indicazioni del Tavolo Tecnico e dell'Organismo di Vigilanza, od organismi equipollenti, per i rispettivi aspetti di competenza.

3. Nel caso di impossibilità a rispettare i termini concordati, il soggetto delegato fa pervenire all'Autorità di Bacino, entro i quindici giorni precedenti la scadenza, una comunicazione con la quale chiarisce i motivi del ritardo, lo stato delle procedure e quando l'opera sarà cantierabile: nel qual caso esprime la volontà di avvalersi o meno dell'intervento sostitutivo dell'Autorità di Bacino.

4. La proroga è eventualmente concessa in sede di Accordo di Programma.

5. Qualora sia in corso, un procedimento giurisdizionale avverso la gara di appalto, il termine di apertura dei cantieri è prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla pronuncia.

#### Art. 7 - Importo progettuale - Oneri ammissibili - Schema di quadro economico

1. Nella redazione del quadro economico progettuale il soggetto delegato tiene conto dei seguenti limiti di spesa ammissibili al trasferimento:

a. Limite massimo del 12% dell'importo dei lavori posto a base di gara, IVA esclusa, per la copertura di tutte le SPESE GENERALI E TECNICHE a qualsiasi titolo generate, per gli oneri e spese connessi alle attività di:

i. Rilievi, accertamenti ed indagini;

ii. Carattere tecnico: RUP, progettazione, studi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, conferenze dei servizi, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

iii. Alta Sorveglianza: aliquota 0,50% dell'importo dei lavori posto a base di gara;

iv. consulenza e supporto;

v. commissioni aggiudicatrici;

vi. pubblicità;

vii. opere artistiche, ove previsto;

viii. accertamenti di laboratorio e indagini specialistiche, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici ed analisi.

b. Limite massimo del 5% dell'importo dei lavori posto a base di gara per gli imprevisti.

2. il quadro economico dell'intervento dovrà essere redatto su uno schema del tipo di seguito descritto:

a. Lavori (compresi gli oneri per la sicurezza);

b. Somme a disposizione della stazione appaltante:

i. Spese generali e tecniche (come sopra specificato)

ii. Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

iii. Acquisizione aree o immobili (espropri ed asservimenti)

iv. Imprevisti (max 5% dell'importo dei lavori);

v. Fondo per accordi bonari ex-art.12 comma 1 DPR 554/99 e accantonamento ex-art. 26 comma 4 L. 109/94;

vi. Iva ed eventuali altre imposte.

3. Sono a carico del soggetto delegato le spese eccedenti le aliquote, di cui al comma 1, nonché gli oneri non previsti nel quadro economico, e le spese comunque eccedenti l'importo riconosciuto e determinato dall'Autorità di Bacino.

#### Art. 8 - Trasferimento delle risorse

1. L'Autorità di Bacino provvede al trasferimento delle risorse al soggetto delegato, ad avvenuta acquisizione dei fondi al bilancio e dei successivi provvedimenti di impegno delle risorse economiche, con le seguenti modalità:

a) 1<sup>a</sup> rata del 10% del trasferimento: previa acquisizione delle comunicazioni preliminari previste dal presente disciplinare all'art.2;

b) 2<sup>a</sup> rata del 40% dell'importo dell'intervento: a seguito di espletamento dell'appalto delle opere, previa positiva verifica in ordine alla completezza degli atti ed al rispetto delle procedure da parte della struttura di Alta Sorveglianza dell'Autorità di Bacino, ed a seguito di acquisizione della attestazione del Responsabile del procedimento di concreto inizio dei lavori;

c) 3<sup>a</sup> rata del 40% dell'importo dell'intervento: previa acquisizione della attestazione del Responsabile del procedimento del raggiungimento di un avanzamento della spesa sostenuta e documentabile pari almeno al 40% ed a seguito della positiva verifica in ordine alla completezza degli atti ed al rispetto delle procedure da parte della struttura di Alta Sorveglianza dell'Autorità di Bacino;

d) 4<sup>a</sup> rata di saldo dell'importo dell'intervento: previa acquisizione della attestazione del Responsabile del procedimento della ultimazione dei lavori, dell'atto di collaudo e dello schema di rendicontazione di tutti i capitoli di spesa, nonché a seguito della previa positiva verifica in ordine alla completezza degli atti ed al rispetto delle procedure da parte della struttura di Alta Sorveglianza dell'Autorità di Bacino.

2. La mancata preventiva acquisizione da parte dell'Autorità di Bacino delle comunicazioni ed attestazioni, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1, non dà luogo agli accertamenti previsti e, qualora si configuri quale grave inadempimento, può dar luogo all'esercizio dell'Autorità del potere sostitutivo.

3. Resta inteso che tutti i trasferimenti sono strettamente vincolati alla realizzazione degli interventi finanziati.

#### Art.9 - Potere sostitutivo dell'Autorità di Bacino

1. L'Autorità di Bacino esercita il potere sostitutivo nei confronti degli Enti delegati, senza nessun ulteriore adempimento, nei seguenti casi:

a) la mancanza degli atti di cui l'art. 2 richiede la comunicazione;

b) la mancata apertura dei cantieri alla scadenza dei termini previsti;

c) il ricorrere delle condizioni accertate dall'Alta Sorveglianza di cui all'art.12 comma 7;

d) la sospensione dei lavori per un periodo ritenuto non giustificabile

e) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la rendicontazione finale provvisoria non sono emessi entro un anno dall'ultimazione dei lavori.

2. In caso di esercizio del potere sostitutivo da parte dell'Autorità, l'Ente dovrà produrre dettagliata relazione sulle attività svolte, con allegato stato di consistenza, da sottoporre al vaglio dell'organismo di Alta Sorveglianza.

3. L'esercizio da parte dell'Autorità del potere sostitutivo impone al soggetto delegato inadempiente il rimborso totale o parziale delle somme a qualsiasi titolo percepite dall'Autorità di Bacino per la realizzazione dell'intervento, limitatamente alla parte non impiegata.

4. L'Autorità, nel provvedimento di sostituzione, fissa il termine entro cui il Soggetto delegato deve provvedere al rimborso di cui al precedente comma, pena il recupero forzoso del credito.

#### Art. 10 - Rendicontazione finale definitiva

1. Entro novanta giorni dal trasferimento della rata di saldo, il soggetto delegato trasmette all'Autorità di Bacino la rendicontazione finale definitiva approvata, redatta per ogni titolo del quadro economico finale approvato.

2. Il Soggetto delegato, in sede di rendicontazione definitiva rimborsa, all'Autorità di Bacino, le economie sulle somme dallo stesso Ente in precedenza trasferite.

3. In caso di inadempienza da parte del Soggetto delegato ai disposti di cui ai comma 1 e 2 l'Autorità di Bacino procede al recupero della rata di saldo ed al recupero delle economie.

4. Sulla rendicontazione definitiva esprime il proprio giudizio l'organismo di Alta Sorveglianza.

#### Art.11 - Varianti - Economie

1. L'utilizzo delle somme accantonate per imprevisti, ovvero per economie, per la copertura economica di eventuali varianti, è chiesto, ad esclusione dei casi di cui all'articolo 25, comma 3 primo capoverso della legge 109/94, all'Autorità di Bacino, a mezzo di apposita proposta progettuale, costituita da relazione tecnica, quadro economico, planimetria dell'intervento, quadro comparativo e relazione di cui all'articolo 124, comma 7 del D.P.R. 554/1999, redatta dal Responsabile del procedimento. Con tale relazione si dichiarano quali condizioni, tra quelle di cui all'articolo 25 comma 1 della legge 109/94, hanno dettato la richiesta e, nel caso delle condizioni di cui al comma 3 secondo capoverso, si dichiara che la variante è stata redatta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità e che non comporta modifiche sostanziali ed è motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Acquista la documentazione e solo se completa degli atti sopraindicati, l'Autorità di Bacino procede alla verifica dell'ammissibilità, avvalendosi della Struttura di Alta Sorveglianza, ed in caso di esito positivo, rilascia il proprio nulla-osta.

2. Per la realizzazione di interventi che non riguardano varianti, l'utilizzo delle economie progettuali, se non sussiste vincolo d'inutilizzabilità, è chiesto a conclusione dell'intervento ed a seguito di accertamento del residuo finanziario, previa acquisizione degli atti amministrativi e tecnico - contabili finali quali: lo stato finale, il collaudo delle opere, la rendicontazione finale provvisoria con i relativi atti approvativi e la dichiarazione che gli obiettivi previsti dal trasferimento sono stati tutti concretamente raggiunti, ed in caso di rischi, che sono stati mitigati o eliminati.

3. L'Autorità di Bacino, esaminata la proposta, anche per mezzo dell'Alta Sorveglianza, e verificata la conformità della richiesta al trasferimento, ai pareri acquisiti, ed ai disposti, provvede al rilascio del nulla-osta.

4. Le economie non richieste sono acquisite dall'Autorità di Bacino nel rispetto del vincolo di destinazione connesso alla natura delle risorse.

#### Art. 12 - Attività di Alta Sorveglianza per la verifica e monitoraggio

1. Resta ferma la competenza istituzionale dell'Autorità di Bacino a verificare il raggiungimento degli obiettivi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere e quelle degli altri soggetti deputati per legge ai controlli.

2. Resta ferma la competenza istituzionale dell'Organismo di Vigilanza degli Accordi di Programma e del Tavolo Tecnico, od organismi equipollenti.

3. È istituito presso l'Autorità un'attività di accertamento, avente l'obiettivo di monitorare e verificare l'attuazione amministrativa ed economico - finanziaria e l'andamento della spesa per gli interventi oggetto del presente disciplinare, anche ai fini della rendicontazione della gestione delle risorse verso l'Ente erogatore a monte delle stesse.

4. L'attività di cui al comma 3 è definita di Alta Sorveglianza ed è esercitata da una struttura composta da funzionari dell'Autorità di Bacino con competenze di carattere tecnico ed amministrativo, designati dal Segretario Generale in base a valutazioni di capacità professionale ed esperienza tecnico-amministrativa.

5. l'organismo di Alta Sorveglianza accerta e verifica in ordine a:

- a) congruenza tra la richiesta di trasferimento e gli interventi da realizzare;
- b) applicazione da parte dei Soggetti delegati delle procedure, di cui al disciplinare;
- c) andamento amministrativo - economico - finanziario degli interventi finanziati e l'adeguata e corretta utilizzazione delle risorse, nonché l'andamento della spesa;
- d) grado di soddisfacimento degli obiettivi preposti;
- e) ammissibilità dell'utilizzo delle economie, ai sensi del presente disciplinare e della normativa vigente;
- f) rendicontazione dell'impiego delle risorse verso la Istituzione di emanazione delle medesime;

g) tutti gli altri adempimenti previsti dal presente disciplinare.

6. I Soggetti delegati, fermo restando il disposto, di cui all'articolo 22 della Legge 109/94, forniscono alla struttura di Alta Sorveglianza dell'Autorità di Bacino tutte le informazioni richieste.

7. L'omissione delle comunicazioni e dei dati richiesti, le gravi difformità nella realizzazione del programma e nell'utilizzo del trasferimento e qualsiasi azione od omissione volta ad ostacolare l'espletamento dei compiti istituzionali di accertamento comportano il potere dell'Autorità di Bacino di revoca del trasferimento e di esercizio sostitutivo.

8. La struttura di Alta Sorveglianza dell'Autorità di Bacino trasmette al Segretario Generale i verbali e le informazioni con la relativa documentazione, per le superiori determinazioni.

9. Gli atti della direzione dei lavori e del responsabile del procedimento debbono essere obbligatoriamente trasmessi alla struttura di Alta Sorveglianza dell'Autorità di Bacino, la quale ne relaziona al Segretario Generale.

10. Le attività svolte quali componenti dell'Alta Sorveglianza da parte dei funzionari designati dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino debbono essere esplicitamente accettate, sotto propria responsabilità. Esse attività, da espletare oltre gli ordinari carichi di lavoro ed al di fuori degli orari d'ufficio, non rientrano fra le specifiche prestazioni indicate dalla vigente normativa per la disciplina del compenso incentivante. Per remunerare le stesse viene pertanto individuato, su base equitativa, un compenso commisurato allo 0,50% del valore a base d'asta delle opere, che verrà corrisposto ai componenti secondo quanto disposto dall'apposito regolamento interno predisposto dall'Autorità di Bacino o, in mancanza, con atto di determinazione del Segretario Generale.

11. Alla liquidazione dei compensi di cui sopra provvede l'Autorità di Bacino con decreto del Segretario Generale, imputandone la spesa sullo stesso capitolo del trasferimento destinato al Soggetto delegato, prelevandone l'onere da apposita voce costituita all'interno del quadro economico dell'intervento, nella sezione somme a disposizione dell'Amministrazione.

#### Art. 13 - Manleva

1. L'Autorità di Bacino è estranea ed è sollevata da vertenze o responsabilità connesse all'intervento finanziato, anche se derivanti da ritardi nell'esecuzione dei lavori, dalla revoca, dalla mancata realizzazione delle opere, dal mancato raggiungimento degli obiettivi.

#### Art. 14 - Applicabilità

1. Il presente disciplinare è sottoposto ad approvazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele ed in seguito prontamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

3. Il disciplinare entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il Segretario Generale  
*Ing. Carlo Camilleri*